
Ing. Marco CONTI



SEMINARIO FORMATIVO

Il Riconoscimento della formazione pregressa e gli organismi paritetici

Il riconoscimento della formazione pregressa per lavoratori e datori di lavoro



RICONOSCIMENTO FORMAZIONE PREGRESSA

- ACCORDO STATO-REGIONI 21 DICEMBRE 2011;
- ACCORDO STATO-REGIONI 25.07.2012 SU "LINEE APPLICATIVE DEGLI ACCORDI 21.12.2011";
- CCNL.





ACCORDO STATO-REGIONI 21 DICEMBRE 2011 FORMAZIONE DEI LAVORATORI

Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

FORMAZIONE DEI DATORI DI LAVORI CHE SVOLGONO RUOLO DI RSPP

Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell'articolo 34, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.





Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma

Adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2, e 37, co. 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni e Integrazioni Gli accordi del 21 dicembre individuano solo per il futuro la disciplina della formazione e non prevedono che i corsi così regolamentati debbano essere svolti dalle aziende che abbiano già pienamente rispettato le previgenti disposizioni in materia.

...(omissis)...

Tanto premesso, gli accordi in commento recano una disciplina transitoria (punto 11 dell'accordo ex articolo 34 del d.lgs. n. 81/2008 e punto 10 dell'accordo ex articolo 37 del "testo unico" di salute e sicurezza sul lavoro) puntuale, allo scopo di prevenire dubbi interpretativi legati alla sovrapposizione tra la normativa precedente e quella introdotta tramite gli accordi in oggetto.

...(omissis)...

In tal modo si è voluto inserire, limitatamente ad una fase di prima applicazione degli accordi, la possibilità di esonero dalla frequenza dei corsi di formazione secondo le nuove regole, le nuove modalità e le nuove durate, che sono ora legate alle classi di rischio delle attività svolte, e di frequentare ancora, invece, corsi di formazione secondo i vecchi criteri individuati per i datori di lavoro nel decreto ministeriale 16 gennaio 1997 e per i lavoratori nel rispetto delle previsioni normative e delle indicazioni eventualmente contenute nei contratti collettivi di lavoro.



I PUNTI ESSENZIALI DEGLI ACCORDI IN MERITO ALLA FORMAZIONE PREGRESSA (G.U. 11 GENNAIO 2012)



ALLEGATO A

Punto 10 – Disposizione transitorie

Punto 11 – Riconoscimento della formazione pregressa

FORMAZIONE DEI DATORI DI LAVORI CHE SVOLGONO RUOLO DI RSPP

ALLEGATO A

Punto 9 – Crediti formativi

Punto 11 – Disposizione transitorie





FORMAZIONE DEI LAVORATORI, DEI PREPOSTI E DEI DIRIGENTI

ALLEGATO A

Punto 10 – Disposizione transitorie

10. DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Al fine di consentire la piena ed effettiva attuazione degli obblighi di cui al presente accordo, unicamente in sede di prima applicazione, i datori di lavoro sono tenuti ad avviare i dirigenti e i preposti a corsi di formazione di contenuto rispettivamente coerente con le disposizioni di cui al presente accordo in modo che i medesimi corsi vengano conclusi entro e non oltre il termine di 18 mesi dalla pubblicazione del presente accordo. Il personale di nuova assunzione deve essere avviato ai rispettivi corsi di formazione anteriormente o, se ciò non risulta possibile, contestualmente all'assunzione. In tale ultima ipotesi, ove non risulti possibile completare il corso





FORMAZIONE DEI LAVORATORI, DEI PREPOSTI E DEI DIRIGENTI

ALLEGATO A

Punto 10 – Disposizione transitorie

In fase di prima applicazione, non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione di cui ai punti 4, 5 e 6 i lavoratori, i dirigenti e i preposti che abbiano frequentato – entro e non oltre dodici mesi dalla entrata in vigore del presente accordo – corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati alla data di entrata in vigore del presente accordo, rispettosi delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi.



Adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2, e 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni e Integrazioni

Quanto agli accordi in oggetto, si ritiene opportuno puntualizzare che essi si sono perfezionati con l'approvazione in Conferenza Stato-Regioni, avvenuta in data 21 dicembre 2011. Tanto premesso, in considerazione della circostanza che in diversi punti degli accordi in questione si prevedono taluni termini avendo riguardo o alla "pubblicazione" o alla "entrata in vigore" degli accordi medesimi, il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano convengono che tali termini si debbano in ogni caso identificare sempre nella data dell'11 gennaio 2012, data di pubblicazione degli accordi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

In fase di prima applicazione, non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione di cui ai punti 4, 5 e 6 i lavoratori, i dirigenti e i preposti che abbiano frequentato – entro e non oltre dodici mesi dalla entrata in vigore del presente accordo – corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati alla data di entrata in vigore del presente accordo, rispettosi delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi.



Adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2, e 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni e Integrazioni

L'indicazione relativa alla necessità che i corsi siano stati "formalmente e documentalmente" prima dell'11 gennaio 2012 va intesa nel senso che deve esistere una documentazione (quali, ad esempio, una richiesta di finanziamento o di riconoscimento avanzata per un determinato corso, un bando, un programma puntuale di attività che risulti da un accordo collettivo o, ancora, un verbale di riunione periodica) attestante. Tale documentazione non richiede la data certa, restando tuttavia onere di chi intenda avvalersene, dimostrare con ogni mezzo idoneo che tali corsi erano, alla data dell'11 gennaio 2012, in una fase molto avanzata di pianificazione e realizzazione, alla quale debba seguire solo l'erogazione dei corsi.

In fase di prima applicazione, non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione di cui ai punti 4, 5 e 6 i lavoratori, i dirigenti e i preposti che abbiano frequentato – entro e non oltre dodici mesi dalla entrata in vigore del presente accordo – corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati alla data di entrata in vigore del presente accordo, rispettosi delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi.



EX ART. 37 - ALLEGATO A, punto 10 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Corsi approvati prima del 11.01.2012 (data di pubblicazione in GU)

Corsi di formazione non conformi agli Accordi 21.12.2011, ma con durata, contenuti e modalità di svolgimento, conformi alle normative e CCNL, svolti dopo il 11.01.2012 ed entro il 11.01.2013

Validità 5 anni dalla data di svolgimento del corso. Obbligo di aggiornamento all'interno dei 5 anni (6 ore min)

Nota: La data di approvazione deve essere attestata con un verbale.

Ing. M. CONTI







FORMAZIONE DEI LAVORATORI E DEI PREPOSTI

ALLEGATO A

Punto 11 – Riconoscimento della formazione pregressa

a) Formazione dei lavoratori e dei preposti.

Nel rispetto di quanto previsto al punto 8 del presente accordo e, fermo restando l'obbligo di aggiornamento di cui al punto 9, non sono tenuti a freguentare i corsi di formazione di cui al punto 4 i lavoratori ed i preposti per i quali i datori di lavoro comprovino di aver svolto, alla data di pubblicazione del presente accordo, una formazione nel rispetto delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi.

L'obbligo di aggiornamento per lavoratori e preposti, per i quali la formazione, sia stata erogata da più di 5 anni dalla data di pubblicazione del presente accordo, dovrà essere ottemperato entro 12 mesi.

In ogni caso la formazione particolare ed aggiuntiva di cui al punto 5 dovrà concludersi entro e non oltre il termine di 12 mesi dalla pubblicazione del presente accordo.



Adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2, e 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni e Integrazioni

...omissis...

La previsione opera in combinato disposto con quanto previsto dal precedente punto 10 e comporta che nel caso in cui il lavoratore che abbia svolto e svolga funzioni di preposto alla data della pubblicazione dell'accordo e che abbia, al contempo, svolto un corso da lavoratore rispettoso delle previsioni previgenti non debba ripetere il corso da lavoratore ma debba svolgere, entro i citati 18 mesi a far data dall'11 gennaio 2012, solo la formazione peculiare e specifica relativa allo svolgimento di tali compiti di preposto.

Al riguardo, si evidenzia come il termine di riferimento per il completamento del percorso formativo particolare e aggiuntivo da preposto sia quello appena richiamato (18 mesi) e non, invece, quello di 12 mesi erroneamente indicato al punto 11, lettera a), ultimo periodo, dell'accordo ex articolo 37 del "testo unico".

In ogni caso la formazione particolare ed aggiuntiva di cui al punto 5 dovrà concludersi entro e non oltre il termine di 12 mesi dalla pubblicazione del presente accordo.





EX ART. 37 - ALLEGATO A, punto 11 — FORMAZIONE PREGRESSA LAVORATORI E PREPOSTI

Corsi già effettuati entro il 11.01.2012 (data di pubblicazione su GU)

Corsi di formazione non conformi agli Accordi 21.12.2011, ma con durata, contenuti e modalità di svolgimento, conformi alle normative e CCNL, antecedenti il 11/01/2007

Validità fino al 11/01/2013, data entro la quale deve essere fatto l'aggiornamento in conformità al punto 9 dell'accordo (6 ore min)

Corsi di formazione non conformi agli Accordi 21.12.2011, ma con durata, contenuti e modalità di svolgimento, conformi alle normative e CCNL, eseguiti dopo il 11/01/2007

Validità 5 anni dalla data di svolgimento del corso. Obbligo di aggiornamento all'interno dei 5 anni (6 ore min)

I preposti devono seguire la formazione specifica e aggiuntiva entro il 11.07.2013





FORMAZIONE DEI DIRIGENTI

ALLEGATO A

Punto 11 – Riconoscimento della formazione pregressa

b) Formazione dei dirigenti.

Fermo restando l'obbligo di aggiornamento di cui al punto 9, non sono tenuti a frequentare il corso di formazione di cui al punto 6 i dirigenti che dimostrino di aver svolto, alla data di pubblicazione del presente accordo, una formazione con contenuti conformi all'articolo 3 del D.M. 16/01/1997 effettuata dopo il 14 agosto 2003 o a quelli del Modulo A per ASPP e RSPP previsto nell'accordo Stato Regioni del 26 gennaio 2006, pubblicato su G.U. n. 37 del 14 febbraio 2006.





ALLEGATO A, punto 11 – FORMAZIONE PREGRESSA DIRIGENTI

Corsi già effettuati entro il 11.01.2012 (data di pubblicazione su GU)

Corsi di formazione con durata, contenuti e modalità di svolgimento, conformi al DM 16 gennaio 1997, eseguiti dopo il 14/08/2003 Validità 5 anni dalla data di pubblicazione dell'Accordo (11/01/2017). Obbligo di aggiornamento all'interno dei 5 anni (6 ore min)

Corsi «Modulo A» per ASPP e RSPP, conformi all'Accordo Stato Regioni del 26/01/2006 Validità 5 anni dalla data di pubblicazione dell'Accordo (11/01/2017). Obbligo di aggiornamento all'interno dei 5 anni (6 ore min)





FORMAZIONE DEI DATORI DI LAVORI CHE SVOLGONO RUOLO DI RSPP

ALLEGATO A

Punto 9 - Crediti formativi

Non sono tenuti a frequentare il corso di formazione di cui al punto 5 del presente accordo i datori di lavoro in possesso dei requisiti per svolgere i compiti del Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi dell'articolo 32, commi 2, 3 e 5 del D.Lgs. n. 81/08, che abbiano svolto i corsi secondo quanto previsto dall'accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato in G.U. 14 febbraio 2006, n. 37, e successive modificazioni. Tale esonero è ammesso nel caso di corrispondenza tra il settore ATECO per cui si è svolta la formazione e quello in cui si esplica l'attività di datore di lavoro.

Lo svolgimento di attività formative per classi di rischio più elevate è comprensivo dell'attività formativa per classi di rischio più basse.





EX ART. 34 - ALLEGATO A, punto 9 - crediti formativi

Corsi già effettuati entro il 11.01.2012 (data di pubblicazione su GU)

Corsi di formazione conformi all'art. 3 del DM 16/01/97 Validità fino al

11/01/2017,
aggiornamen to in
conformità al punto 7
dell'accordo
(6, 10 o 14) ore min)

Esonerati frequenza corsi ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 626/94 Validità fino al
11/01/2014,
aggiornamen to in
conformità al punto 7
dell'accordo
(6, 10 o 14) ore min)

Corsi di formazione «Moduli A e B» per ASPP e RSPP, conformi all'Accordo Stato Regioni del 26/01/2006 Validità fino al 11/01/2017, aggiornamen to in conformità al punto 7 dell'accordo (6, 10 o 14) ore min)

Ing. M. CONTI





FORMAZIONE DEI DATORI DI LAVORI CHE SVOLGONO RUOLO DI RSPP

ALLEGATO A

Punto 11 – Disposizione transitorie

11.DISPOSIZIONI TRANSITORIE

In fase di prima applicazione, non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione di cui al punto 5 i datori di lavoro che abbiano frequentato – entro e non oltre sei mesi dalla entrata in vigore del presente accordo – corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati alla data di entrata in vigore del presente accordo, rispettosi delle previsioni di cui all'articolo 3 del D.M. 16/01/1997 per quanto riguarda durata e contenuti.



EX ART. 34 - ALLEGATO A, punto 10 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Corsi approvati prima del 11.01.2012 (data di pubblicazione in GU)

Corsi di formazione non conformi agli Accordi 21.12.2011, ma rispettosi delle previsioni di cui all'art. 3 del DM 16/01/1997, svolti dopo il 11.01.2012 ed entro il 11.07.2012

Validità 5 anni dalla data di pubblicazione Accordo (11.01.2017). Obbligo di aggiornamento all'interno dei 5 anni (6, 10 o 14 ore min, in base al livello di Rischio).

Nota: La data di approvazione deve essere attestata con un verbale.

Ing. M. CONTI



Adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2, e 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni e Integrazioni

...omissis...

Sia in relazione alla attività formativa pregressa svolta da lavoratori o preposti sia in relazione a quella, sempre pregressa, svolta dal dirigente e dal datore di lavoro che volesse ricoprire il ruolo RSPP, il datore di lavoro deve, comprovare – con idonea documentazione e/o attraverso qualsiasi mezzo idoneo allo scopo – l'avvenuto svolgimento della attività formativa e la coerenza della medesima rispetto alla normativa previgente agli accordi.

Le previsioni relative al riconoscimento della formazione pregressa richiedono che il datore di lavoro comprovi lo svolgimento di attività formative pregresse con qualsiasi mezzo di prova idoneo a dimostrare la durata, i contenuti e le modalità (ovviamente, comprensive anche delle prove dell'avvenuto svolgimento dei corsi) dei corsi in oggetto. In difetto, le previsioni di riferimento non possono operare, con la conseguenza che i corsi di formazione per lavoratori vanno svolti nel più breve tempo possibile, nel rispetto delle modalità di cui all'accordo ex articolo 37 del d.lgs. n. 81/2008, e quelli da dirigente e preposto nel termine di 18 mesi, citato.



Durata, contenuti e modalità di svolgimento rispettosi delle previsioni normative e delle indicazioni riportate nei CCNL

da ricercarsi, <u>se esiste</u>, all'interno del CCNL applicato (ad esempio per CCNL Edile Industria 8 ore – artt. 91 e 110);

Contenuti

Decreto 16/01/97 (art. 1), D.Lgs. 626/94 (art. 22), D.Lgs. 81/08 (art. 37);

Riunioni, assemblee, corsi interni ed esterni di svolgimento

In sostanza va ricostruito, per ogni lavoratore alle dipendenze della società un **fascicolo** con le attività di formazione che il Datore di Lavoro ha erogato nel corso del rapporto lavorativo, con particolare riferimento a:

- Inizio del rapporto lavorativo;
- Eventuale trasferimenti o cambio di mansioni;
- Nuove attrezzature, tecnologie o sostanze introdotte nel ciclo lavorativong M. COM



Grazie per l'attenzione

Marco Conti